



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **18 febbraio 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **SLAM SPA**, per accedere al trattamento di **CIG in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"**.

Sono presenti:

- per la SLAM Spa: Barbara Zerbino giusta delega e Roberto Laura
- per la FILCAMS CGIL Naz.le: Alessio Di Labio
- per la FISASCAT CISL Naz.le: Daniela Rondinelli
- per ITALIA LAVORO: Piergiorgio Martufi

PREMESSO CHE

- la SLAM Spa (d'ora in poi Società), con sede legale a Genova, opera nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di abbigliamento, calzature ed accessori. La Società presenta un organico complessivo pari a n.147 dipendenti ai quali applica il CCNL del settore commercio/terziario e risulta, pertanto, beneficiaria degli ammortizzatori sociali a regime;
- in data 02/10/13 è stato siglato, presso questi Uffici, un Accordo per l'accesso al trattamento di CIGS per crisi aziendale con cessazione parziale di attività, riguardo a n. 22 lavoratori, per il periodo che va dal 03/10/13 e sino al 02/10/14;
- in data 21/10/13 è stato siglato, presso questi Uffici, un Accordo per l'accesso al trattamento di CIG in deroga, riguardo a n. 5 lavoratori (con qualifica di apprendisti), per il periodo che va dal 10/10/13 e sino al 31/12/13;
- in data 28/01/14, pec n. 1952, la Società invia nuova istanza a questo Ministero, per richiedere la concessione di un ulteriore periodo di trattamento di CIG in deroga per n. 2 lavoratori;

- il Ministero, pertanto, con nota del 11/02/14 (prot. n. 3168) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
- in esito al presente incontro, la Società, dichiara che i n. 5 apprendisti si sono, ad oggi, ridotti a n. 2 unità, anche grazie alla fruizione della Cassa, ma viste le permanenti difficoltà economiche e finanziarie in cui versa l'azienda, richiede che venga concesso un ulteriore periodo di Cig in deroga per i restanti 2 apprendisti;
- Le Parti Sociali concordano, pertanto di richiedere un ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni in deroga riguardo ai suddetti lavoratori, nelle modalità come di seguito specificate.

CONSIDERATA

- la L. del 28.06.2012 n. 92, che all'art. 2, comma 64 prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTO

- l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.

IN ATTESA

- della pubblicazione del Decreto interministeriale relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'art. 4, co. 2 D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito dalla L. 18.07.13, n.85.

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, (DIV. IV) istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso ad un ulteriore periodo di **CIG in deroga, a decorrere dal 01/02/14 e sino al 30/04/14**, per un numero massimo di **2 lavoratori**, ripartiti come di seguito specificato:
 - Valmontone(RM): n. 1 lavoratore
 - Città Di Sant'angelo (PE) n. 1 lavoratore

Tali lavoratori verranno collocati in CIG in deroga a zero ore senza rotazione a causa della cessazione totale dell'attività nei succitati punti vendita.

2. La Società richiederà il pagamento dell'integrazione salariale direttamente all'INPS, ma si impegna ad anticipare, ai lavoratori che ne faranno richiesta, il TFR maturato.
3. Le Parti, firmatarie del presente accordo, concordano, altresì, di incontrarsi, a livello territoriale, su richiesta delle stesse
4. come piano di gestione degli esuberanti la società si impegna a continuare a:
 - proporre ai lavoratori in Cassa, le eventuali ricollocazioni, presso gli altri punti vendita che rimarranno aperti, in caso di fabbisogno e a promuovere gli stessi per una ricollocazione presso aziende che svolgono attività similari.

- promuovere dei percorsi di formazione e riqualificazione professionale, utilizzando eventuali fondi regionali e/o tramite i Fondi Interprofessionali


5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
6. La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa, con esito positivo, la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00, teso al riconoscimento della misura di Cig in deroga, ai sensi dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.


Questa divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla div. IV – D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto


SLAM SPA



LE OO.SS.



ITALIA LAVORO SPA



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

